CAMERA DEI DEPUTATI N. 1834-A

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE)

(RELATORE **FERRARIO CELESTINO**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MUSOTTO, LENOCI, VIOLA, LA SPADA, BARONTINI

Annunziata il 19 ottobre 1955

Estensione dei benefici della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, ai combattenti delle guerre 1915-18 e 1935-36

Presentata alla Presidenza il 3 ottobre 1956

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la proposta di legge n. 1834 in esame, i colleghi Musotto ed altri chiedono che i benefici portati dalla legge 14 febbraio 1954, n. 1152, articolo 6, siano estesi ai combattenti delle guerre 1915 1918 e 1935-36.

Detto articolo stabilisce che « agli agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato combattenti della guerra 1940-45 od assimilati, che non beneficeranno delle concessioni fatte con i precedenti articoli, è concesso, a seguito d'istanza dell'interessato, un aumento di due anni di anzianità nel grado rivestito alla data d'entrata in vigore della presente legge.

« Dalla data medesima hanno effetto i benefici economici derivanti dall'applicazione del presente articolo ».

Ciò premesso, osservo: ci sentiamo di onorare questi eroi della guerra 1915-18, che hanno concorso a ricostruire l'unità nazionale, ma occorre tener presente, per un'esatta valutazione della proposta, che si è a circa quarant'anni di distanza da quel conflitto; per cui è da presumere che la legge 14 febbraio 1954, n. 1152, sarà per loro inoperante, dato che si trovano tutti in stato di quiescenza.

Per quanto riguarda, invece, i combattenti della guerra 1935-36, i proponenti non hanno tenuto conto della situazione tutta particolare che ha motivato la legge n. 1152. Noi tutti ricordiamo, quando i reduci di detta guerra sono rientrati dal fronte, in quale situazione ci si trovava.

Occorreva trovare per loro posti di lavoro; non possiamo dimenticare le molte e molto gravi dimostrazioni di reduci e combattenti che chiedevano i posti riservati alle donne nelle pubbliche amministrazioni.

Da questa situazione, tutta particolare, è derivata la proposta di legge Cappugi ed altri, sfociata nella legge 14 dicembre 1954, n. 1152; per cui non è possibile fare un raffronto tra i due periodi postbellici.

Soggiungo, infine, che non vedo come si possa, nelle attuali condizioni di bilancio delle ferrovie dello Stato, aggravare la situazione finanziaria di un'ulteriore onere la cui entità nessuno, allo stato delle cose, è in grado di precisare.

Per tutte queste ragioni, propongo che la proposta di legge n. 1834 Musotto ed altri, non sia approvata; o che quanto meno ne venga rinviato l'esame in quanto consta al relatore, ed è stato affermato in sede di discussione dal rappresentante del Governo, che, nel nuovo stato giuridico del personale, il Ministero competente intenderebbe, nei limiti del possibile, tenere conto della situazione denunciata dai proponenti Musotto ed altri con la loro proposta di legge.

FERRARIO CELESTINO, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il beneficio previsto dall'articolo 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, è esteso ai combattenti delle guerre 1915-18 e 1935-36 o assimilati.